

**CONVENZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

Tra

AMAG RETI IDRICHE S.p.A. (di seguito denominata **Gestore**), con sede legale in via Damiano Chiesa 18 nella persona del Legale Rappresentante _____ domiciliato per la carica presso la Società medesima;

e

la **Società** _____ (di seguito denominata **Società**), sita in Via _____, C.F./P.I. _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. REA _____ nella persona del proprio Legale Rappresentante _____

di seguito le parti;

PREMESSO

- Quanto previsto dall'articolo 110 del G.Lgs. 152/2006 e smi espressamente richiamato.
 - Preso atto di quanto disposto dal Regolamento Tecnico per la raccolta e il trattamento delle acque reflue emanato da ATO6, in particolare il Capo VII "*Disciplina di conferimento dei rifiuti*"
 - Vista la Determina dell'Amministratore Unico di AMAG RETI IDRICHE Spa che definisce le modalità e i costi di conferimento dei rifiuti liquidi EER 200304 "fanghi delle fosse settiche".
- che nell'impianto di depurazione di Alessandria Orti diretto dal Gestore, ricadenti nel territorio dell'EGATO 6 Alessandrino, dotato di regolare autorizzazione per il trattamento dei rifiuti liquidi ai sensi del dell'articolo 110 del D.Lgs. 152/2006 e sm, è possibile conferire, rifiuti liquidi non pericolosi aventi i seguenti EER 200304 prodotti nell'ambito territoriale dell'ATO6
- che la Società _____, in qualità di Produttore/trasportatore ha richiesto di conferire rifiuti liquidi non pericolosi negli impianti sopra menzionati allegando alla richiesta la scheda di omologa del rifiuto (All. 1).
- che a seguito della procedura di omologa il Gestore ha verificato che le tipologie dei liquidi omologati sono compatibili con i processi di depurazione;
- che, per il trasporto di detti liquami, la Società si avvale di veicoli di proprietà oppure di trasportatori muniti di iscrizione all'Albo Trasportatori e che copia di detta iscrizione è stata trasmessa agli uffici della Società;
- che alla Società sono stati consegnati i documenti sotto riportati (allegati alla presente convenzione) che la Società dichiara di conoscere e accettare integralmente:
- Procedura accettazione spurghi (All. 2)
 - Tariffario (All. 3)
- che al fine, quindi, di procedere alle conseguenti autorizzazioni per gli specifici conferimenti di rifiuti liquidi, si rende necessario stipulare la presente convenzione per fornire e completare la disciplina delle condizioni e modalità degli stessi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 - OGGETTO

Il Gestore autorizza la Società _____ a conferire rifiuti liquidi non pericolosi EER 200304 come da omologa rilasciata per l'impianto di depurazione di Alessandria Orti, Viale Milite Ignoto 65, Alessandria, al fine del trattamento, depurazione e smaltimento degli stessi, compatibilmente con la capacità residua di trattamento dell'impianti, alle condizioni previste dalla presente convenzione e nel rispetto di quanto indicato nei documenti autorizzativi dell'impianto.

Art. 3 – ADEMPIMENTI DELLA DITTA

La Società è tenuta a comunicare le richieste di conferimento almeno entro le ore 16,00 del giorno antecedente il conferimento richiesto specificando la provenienza del rifiuto, il quantitativo previsto espresso in metri cubi e l'orario previsto di arrivo presso l'impianto di depurazione attraverso la compilazione dell'allegato 7 al Regolamento Tecnico di Fognatura approvato da ATO6.

Gli orari dei conferimenti sono:

dal lunedì al venerdì dei giorni feriali con orario dalle 8,00 alle 18,00.

Eventuali annullamenti di carichi richiesti ed autorizzati non possono essere effettuati oltre tale giorno. Il mancato conferimento di un carico già autorizzato sarà assoggettato alle penali previste nel Tariffario.

E' cura del trasportatore e/o del produttore provvedere alla corretta compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto o documentazione equipollente prevista dalla normativa vigente

Su ciascun formulario deve sempre essere data indicazione del peso presunto e nel caso in cui in una cisterna sia presente uno stesso rifiuto liquido prelevato da produttori distinti, questo dovrà essere conferito con altrettanti formulari.

Non è consentita la miscelazione, all'interno della cisterna, di tipologie di rifiuti liquidi differenti, pena la sospensione del conferimento presso gli impianti del Gestore.

Dovranno essere effettuate le operazioni di pesatura nella stessa giornata del conferimento, prima e dopo il conferimento stesso.

L'errata compilazione del singolo formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) comporterà l'applicazione di una penale pari a 30,00 € (trenta/00 Euro).

E' facoltà del Gestore respingere conferimenti i cui formulari presentino omissioni fondamentali nei F.I.R. quali ad es. Autorizzazione Albo trasportatore, Ragione Sociale del trasportatore e/o del Produttore, descrizione del codice C.E.R. o destinatario del rifiuto.

AMAG RETI IDRICHE Spa si riserva di accettare o respingere la prenotazione a suo insindacabile giudizio e comunque in caso di lavori all'impianto di trattamento, del raggiunto limite dei conferimenti in impianto, al raggiungimento della portata in ingresso del depuratore a 2,5 Qm o di altre cause di forza maggiore che possono manifestarsi.

Limitatamente ai rifiuti identificati con codice C.E.R. non pericoloso "assoluto", si richiede alla Società l'invio di autocertificazione di non pericolosità entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno.

In sede di omologa del-rifiuto e ogni 4 anni, verrà effettuata dal produttore/intermediario un'analisi di caratterizzazione completa al fine di indicare la non pericolosità del rifiuto e l'attribuzione del codice CER. Il Gestore provvederà ad effettuare una caratterizzazione completa necessaria al rilascio dell'omologa i cui costi sono riportati nell'All.3 – tariffario.

L'omologa dovrà inoltre essere ripetuta in caso di modifiche del ciclo produttivo di provenienza, che possano modificare le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto ed in caso di assenza di conferimenti entro i 12 mesi.

Qualsiasi variazione avvenga successivamente all'omologa (variazione del rifiuto, dei mezzi utilizzati, etc.) dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore per i provvedimenti conseguenti.

Art. 4 - CONFERIMENTO

Le operazioni di conferimento potranno avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalla "Procedura accettazione spurghi" previa richiesta scritta e conseguente autorizzazione del Gestore che specificherà luogo e tempi del conferimento.

Non verranno accettati conferimenti in assenza di preventiva autorizzazione, salvo casi eccezionali legati a motivazioni d'urgenza che verranno valutati discrezionalmente dal Gestore. Per i conferimenti effettuati con procedura d'urgenza verranno applicate le maggiorazioni previste dal Tariffario.

Il conferimento dovrà essere condotto con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere, la continuità dell'esercizio, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, restando a carico della Società ogni onere relativo.

E' vietata l'apertura ed il lavaggio delle autocisterne all'interno dell'impianto di depurazione.

La Società non potrà pretendere alcun compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio degli impianti stessi.

Art. 5 - CORRISPETTIVI

La Società si obbliga a versare al Gestore per i conferimenti effettuati i seguenti importi che dichiara di accettare:

1. costi dell'analisi di omologa anche nel caso in cui il rifiuto liquido non venisse omologato
2. importi dovuti per il conferimento secondo le tariffe di smaltimento previste nel Tariffario (All. 3), salvi gli ulteriori adeguamenti tariffari che verranno comunicati e automaticamente applicati alla Società e che saranno da considerarsi quali integrazioni della presente convenzione. Detto corrispettivo verrà fatturato a scadenze mensili. I pagamenti dovranno avvenire con le modalità ed entro i termini indicati in fattura. In caso di ritardato assolvimento, e salvo quanto previsto alla lett. f dell'articolo 7 relativo alla "Sospensione del servizio", decorreranno automaticamente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI

Il Gestore si riserva di verificare in qualsiasi momento i requisiti in capo alla Società e l'esatto adempimento della presente convenzione, documenti di riferimento e delle normative vigenti, con diritto, in caso di inadempienza, di sospensione del servizio e, nei casi più gravi, di risoluzione della convenzione stessa.

Il Gestore prima di accettare il conferimento di rifiuti liquidi presso i propri impianti ne verifica la conformità tramite la procedura di omologa del rifiuto.

Le analisi effettuate durante l'iter di omologa consentono di verificare la compatibilità del rifiuto con l'impianto di depurazione e definiscono i valori entro cui i parametri devono rientrare in occasione dei campionamenti.

Al momento del conferimento su un'aliquota rappresentativa verranno effettuate analisi periodiche sulla base delle caratteristiche dei rifiuti conferiti al fine di verificare il rispetto dei parametri di omologa.

In caso di conferimento di rifiuti anomali tali da arrecare pregiudizio agli impianti, il Gestore provvederà immediatamente alla sospensione del conferimento, senza pregiudizio al recupero delle spese relative all'eventuale disinquinamento e/o ripristino del processo depurativo.

Art. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore, a sua discrezione e senza preavviso, potrà sospendere il servizio nei seguenti casi:

- a) per motivi connessi alla gestione dell'impianto compreso il raggiunto limite dei conferimenti previsti dal titolo autorizzativo;
- b) per difformità del conferimento rispetto alle prescrizioni quali-quantitative dell'omologa;
- c) per inosservanza delle norme comportamentali previste per il conferimento;
- d) per cause di forza maggiore;
- e) per intervenute sospensioni del servizio da parte degli Enti di controllo;
- f) in via cautelare, qualora sussistano indizi tali da far ritenere non garantita o garantibile, quantomeno temporaneamente, la qualità dei reflui conferiti;
- g) per il ritardato o mancato pagamento delle fatture per il servizio;
- h) per una o più inadempienze della presente convenzione e documenti di riferimento allegati;
- i) per le altre cause stabilite dalla "Procedura di accettazione spurghi".

Nessun indennizzo sarà dovuto alla Società per la sospensione del conferimento di cui al presente articolo.

Art. 8 - RISARCIMENTO DEL DANNO

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del conferimento, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Società.

La Società si assume pertanto ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia incidente/danno provocato dai rifiuti liquidi conferiti agli impianti.

Art. 9 - DURATA

La presente Convenzione ha validità di quattro anni dalla data della stipula.

L'eventuale rinnovo dovrà essere richiesto con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Il Gestore si riserva di modificare, integrare e/o adeguare la presente Convenzione qualora le circostanze inerenti la sua applicazione siano mutate rispetto a quelle esistenti alla data di stipula e/o ai fini di una migliore tutela degli impianti e/o di un miglior servizio.

Art. ANTICORRUZIONE e MOG 231/2001

Il Gestore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terze parti (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, pubbliche amministrazioni, Autorità amministrative, enti di controllo, etc...):

A. Applica i principi indicati nel proprio Codice Etico consultabile a mezzo internet presso l'indirizzo, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere in copia, di averne preso visione e di condividerne i principi;

B. Applica il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, approvato dal C.d.A. in data e che, consultabile a mezzo internet presso la Società, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere in copia, di averne preso visione e di condividerne i principi;

C. Applica il contenuto del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, a sua volta, consultabile a mezzo internet presso l'indirizzo e che la Società, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere in copia, di averne preso visione e di condividerne i principi;

La Società si obbliga per sé, per i propri collaboratori diretti e indiretti ivi compresi eventuali subappaltatori:

i. Al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società;

ii. al rispetto del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

iii. A segnalare eventuali comportamenti di dipendenti o collaboratori propri o della Società e/o di subappaltatori del Fornitore che violino tali regole;

iv. A non porre in essere comportamenti che possano configurare reato ai sensi del Codice Penale, Libro II, Titolo II e/o della Legge 190/2012 e/o d.lgs. 231/01.

Resta espressamente inteso che qualora la Società violi anche una sola delle obbligazioni di cui ai punti da i. a v. che precedono, Il Gestore avrà diritto di vedersi risarcire ogni eventuale danno patito senza limite alcuno oltre al diritto, qualora lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, di eventualmente risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. qualora:

i. La Società ponga in essere anche un solo comportamento contrastante con anche una sola delle prescrizioni di cui al Codice Etico della Società;

ii. La Società ponga in essere anche un solo comportamento contrastante con anche una sola delle prescrizioni di cui all'eventuale estratto del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

iii. La Società non segnali eventuali comportamenti di dipendenti o collaboratori propri o della Società e/o di subappaltatori di La Società che violino le regole del Codice Etico e di Gestione Acqua eventualmente consegnato ad La Società prima della stipula del presente contratto

iv. Dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori del Fornitore siano sottoposti a indagine e/o rinviati a giudizio e/o condannati per anche uno solo dei reati rilevanti ai sensi del Codice Penale, Libro II, Titolo II e/o della Legge 190/2012 e/o del d.lgs. 231/01 qualora i fatti contestati e/o accertati dalle competenti autorità giudiziarie siano stati commessi nell'ambito e/o in collegamento con le attività e/o opere svolte dal Fornitore in favore della Società ai sensi del presente contratto;

v. La Società subisca una sanzione di qualunque tipologia ai sensi del d.lgs. 231/01.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

Art. 11 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa di settore.

Art. 12 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata è registrabile in caso d'uso ai sensi di legge.
Le relative spese, imposte e tasse sono a carico della Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

AMAG RETI IDRICHE S.p.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL

ALLEGATI ALLA PRESENTE CONVENZIONE:

- 1. Scheda omologa rifiuto**
- 2. Procedura accettazione**
- 3. Tariffario**

